REGOLE TECNICHE

PER L'ADOZIONE NEL PROCESSO CIVILE E NEL PROCESSO PENALE DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2009, N. 193, CONVERTITO NELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2010 N.24

SCHEDA ILLUSTRATIVA

versione 2.1

PREMESSA

Le nuove regole tecniche traggono origine dal D.M. 17/7/2008 attualmente in vigore (recante "Regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile") ed estendono l'applicazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione al settore penale.

Si riportano nel seguito gli obiettivi principali del nuovo decreto:


- Attuazione, in ossequio alla previsione contenuta nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n.24, del CAD (d.lgs. n. 82\2005) nell'ambito del processo civile e penale.
- Adozione della **posta elettronica certificata standard** (PEC) per tutte le trasmissioni da e per il dominio Giustizia; in tal modo il professionista è in grado di utilizzare l'unico indirizzo di PEC di cui all'art. 16, comma 7, della Legge n° 2 del 28/1/2009. Si prevede di mantenere attivo l'attuale sistema di posta elettronica certificata del processo telematico fino al 31/12/2010, sia per consentire la messa in esercizio del nuovo sistema, sia per facilitare una graduale fase di transizione per gli attuali utenti.
- Messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia del cosiddetto "Portale dei servizi
 telematici" al fine di fornire documentazione, informazioni e istruzioni, migliorando la visibilità dei
 servizi telematici, nonché per consentire l'accesso ai soggetti abilitati esterni (avvocati e ausiliari del
 giudice, ma anche cittadini) non dotati di punto di accesso
- Libero accesso, attraverso il portale dei servizi telematici, alle raccolte giurisprudenziali e alle informazioni essenziali sullo stato dei procedimenti pendenti, disponibili in forma anonima, al fine di consentire in particolare una fruizione diretta da parte dei **cittadini**, in ottemperanza alle disposizioni del CAD.
- Spinta alla **dematerializzazione**: si stabilisce che la tenuta e la conservazione del fascicolo informatico esonera dall'obbligo di formazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, e che i documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico dovranno essere scansionati dalla cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario.
- Semplificazione dell'architettura, che non prevede più il gestore centrale, ma un unico sistema di interfacciamento tra i sistemi interni presso gli uffici giudiziari e il gestore della posta elettronica certificata, denominato "gestore del servizi telematici".
- Viene previsto che tutte le **specifiche tecniche siano emanate con normativa secondaria**, quindi con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, acquisiti il parere tecnico di DigitPA e del Garante Privacy (solo per i profili di interesse).
- Revisione della parte riguardante i pagamenti telematici, al fine di dare un impulso decisivo a questa tematica, in linea con le strategie di DigitPA, con il quale è da tempo attivo un proficuo tavolo di lavoro (al riguardo si vedano le relative specifiche).

versione 2.0

ARCHITETTURA

La nuova architettura dei servizi telematici rivede la denominazione delle entità coinvolte, ed in particolare introduce il gestore dei servizi telematici (al posto del gestore centrale) che consente l'interoperabilità tra i sistemi informatici utilizzati dai soggetti abilitati interni, il portale dei servizi telematici e il gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, e il portale dei servizi telematici.

La nuova architettura prevede in generale una separazione logica tra i flussi di trasmissione di atti da e verso il professionista (veicolati tramite PEC), e tutti i servizi sincroni di accesso alle basi dati (fruibili attraverso il punto di accesso o il portale dei servizi telematici, previa autenticazione forte), come illustrato in figura:



L'architettura prevede una separazione tra i flussi di trasmissione di atti (da e verso il soggetto abilitato esterno e l'utente privato), veicolati esclusivamente tramite PEC, e tutti i servizi sincroni di accesso alle basi dati, fruibili attraverso il punto di accesso o il portale dei servizi telematici, previa autenticazione forte.


Nella trasmissione degli atti il livello di trasporto (dunque la PEC) è separato dal contenuto da trasportare, che rimangono gli stessi previsti oggi.

A tal fine il gestore dei servizi telematici si interfaccia con il gestore di PEC di Giustizia al fine di gestire in automatico le caselle degli uffici giudiziari e degli UNEP; in questo modo viene preservata l'attuale infrastruttura interna, con evidente risparmio di costi, e soprattutto non viene modificata l'attuale operatività per il personale di cancelleria, che continua ad operare unicamente sui sistemi informatizzati di gestione dei registri.

DESCRIZIONE DEI FLUSSI

TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI INFORMATICI

La seguente figura illustra i flussi di trasmissione telematica di atti e documenti informatici:



Deposito degli atti da parte di soggetti esterni

Il flusso di deposito telematico di un atto di parte o dell'ausiliario del giudice avviene dall'indirizzo di PEC del soggetto abilitato esterno (risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici) all'indirizzo di PEC dell'ufficio destinatario.

Il momento della ricezione coincide con la data e l'ora riportati nella <u>ricevuta di avvenuta consegna</u> (RdAC) emessa dal gestore di PEC del Ministero, che conserva tutti i log, per future verifiche, a lungo termine.

Oltre alla ricevuta standard della PEC (appunto la RdAC) il gestore dei servizi telematici restituisce al mittente due esiti:

- l'esito dei controlli automatici effettuati dal dominio giustizia
- l'esito dei controlli effettuati dagli operatori della cancelleria o della segreteria

Tutti i dettagli tecnici sono riportati nelle specifiche tecniche.

Comunicazioni telematiche

Le comunicazioni telematiche avvengono via PEC dall'indirizzo dell'ufficio giudiziario all'indirizzo del destinatario, indicato nel registro generale degli indirizzi elettronici.

Si intendono perfezionate nel momento in cui viene generata la RdAC (in forma breve) da parte del gestore di PEC del destinatario, che viene conservata nel fascicolo informatico.

La mancata consegna corrisponde al caso in cui il destinatario non sia dotato di indirizzo telematico (quindi è previsto il ritiro in cancelleria¹, salvo il caso fortuito o di forza maggiore.

Le regole tecniche stabiliscono inoltre dei requisiti per il soggetto abilitato esterno, che deve curare la conservazione delle RdAC e, relativamente allo spazio della casella di PEC (che in caso sia piena

¹ Vedi art. 51, comma 3 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

SCHEDA ILLUSTRATIVA

versione 2.0

determinerebbe una mancata consegna di eventuali comunicazioni o notificazioni telematiche), deve verificare la effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione e ottenere dal suo gestore di PEC un servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata. La modifica dell'indirizzo di PEC può avvenire solo in due finestre temporali (dall'1 al 31 gennaio e dall'1 al 31 luglio), tranne quando la modifica dell'indirizzo si renda necessaria per cessazione dell'attività da parte del gestore di PEC.

Infine, come espressamente previsto dal decreto legge 193/2009, la comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata per estratto con contestuale messa a disposizione dell'atto integrale nell'apposita area del portale dei servizi telematici; in questo caso la comunicazione si intende perfezionata il giorno feriale successivo al momento in cui viene generata la RdAC da parte del gestore di PEC del destinatario.

Notificazioni telematiche

Le notificazioni telematiche, eseguite al di fuori dei casi previsti dall'articolo 51, del D.L. n. 112/2008 (notifica diretta dall'ufficio giudiziario via PEC), vengono effettuate a cura dell'UNEP secondo le modalità di trasmissione delle comunicazioni telematiche, eventualmente sulla base di richieste inviate telematicamente dall'ufficio giudiziario, dai difensori e dagli altri soggetti che richiedono le notificazioni.

Viene stabilito che il sistema informatico dell'UNEP recupera l'indirizzo di PEC del destinatario dal registro generale degli indirizzi elettronici, dal registro delle imprese o dagli albi o elenchi costituiti per legge e che – eseguita la notificazione – trasmette per via telematica, a chi ha richiesto il servizio, il documento informatico con la relazione di notificazione, sottoscritta con firma digitale e congiunta all'atto cui si riferisce, nonché le ricevute di PEC.


Richiesta delle copie di atti e documenti

Le regole disciplinano il rilascio telematico della copia – semplice o autenticata – che può avvenire previa verifica del regolare pagamento dei diritti previsti tramite invio degli atti e dei documenti richiesti all'indirizzo di PEC del richiedente.

Come per le comunicazioni e notificazioni telematiche, l'atto o il documento che contiene dati sensibili o di grandi dimensioni viene messo a disposizione nell'apposita area del portale dei servizi telematici.

CONSULTAZIONE DELLE INFORMAZIONI DEL DOMINIO GIUSTIZIA

I servizi di consultazione sono accessibili tramite punto di accesso o portale dei servizi telematici, secondo questo schema:



Per l'accesso in consultazione è richiesta l'autenticazione forte, tranne per i servizi di consultazione che rendono disponibili informazioni in forma anonima (es. SIGP@Internet).